



**Regolamento sul funzionamento e la composizione del  
Tavolo di coordinamento inter-enti  
per l'esercizio del controllo analogo congiunto sul CSI-Piemonte**

*Approvato dall'Assemblea consortile nella seduta del 18 dicembre 2024*

## Sommario

<b>Premesse</b> -----	<b>3</b>
<b>Art. 1 Oggetto e finalità</b> -----	<b>4</b>
<b>Art. 2 Funzioni</b> -----	<b>4</b>
<b>Art. 3 Composizione e durata dell'incarico</b> -----	<b>5</b>
<b>Art. 4 Funzionamento</b> -----	<b>6</b>
<b>Art. 5 Approvazione e modifiche</b> -----	<b>6</b>

## Premesse

- il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) è stato istituito in forza della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di *“mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”* e successivamente costituito con atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977;
- l’art. 4 dello Statuto del CSI prevede che: *“il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell’“in-house providing” di cui all’ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti”*;
- l’art. 8 dello Statuto del CSI prevede al comma 1 che: *“il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo”*; al comma 2 che: *“Gli enti consorziati esercitano il controllo analogo anche mediante l’eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell’azione di tale controllo fra gli stessi. Il Tavolo può definire provvedimenti attuativi della disciplina di cui al comma 1, cui il Consorzio è tenuto ad assoggettarsi”*;
- l’art. 2 della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA (Repertorio n. 51 del 7 febbraio 2022) prevede che: *“ai sensi delle citate Linee Guida, per l’esercizio del controllo analogo congiunto e in coerenza con quanto previsto all’art. 8 comma 2 dello Statuto del CSI, la Regione promuove la costituzione di un tavolo di coordinamento tra gli Enti consorziati. Il Tavolo rappresenta la sede della pianificazione, del controllo preventivo, della consultazione, valutazione e verifica propedeutica all’Assemblea da parte dei consorziati”*;
- l’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”* stabilisce le condizioni che consentono il ricorso all’affidamento diretto nella modalità *‘in house providing’*; in particolare si prevede che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di*

*economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;*

- con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021, sono state approvate le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”; l’art.12 delle stesse prevede che: “1. Per l’esercizio del controllo analogo congiunto – come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. - nei confronti degli organismi pluripartecipati operanti in regime di “in house”, la Regione promuove la costituzione di un tavolo di coordinamento tra i maggiori soci/consorziati pubblici della società/consorzio ed, in alternativa, la stipula di appositi patti parasociali, al fine di coordinare e meglio indirizzare le azioni dirette allo svolgimento del controllo analogo congiunto”.

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l’azione degli Enti Consorziati al CSI-Piemonte al fine dell’esercizio del controllo analogo congiunto sul Consorzio che si attua mediante la costituzione di un Tavolo di coordinamento inter-enti.
2. Il Tavolo di coordinamento inter-enti (di seguito Tavolo) costituisce la sede della consultazione, del monitoraggio e dei controlli propedeutici all’Assemblea e all’approvazione del Catalogo e Listino dei servizi.

## **Art. 2 Funzioni**

1. Il Tavolo esprime una valutazione istruttoria sugli atti sottoposti ad approvazione assembleare di cui all’art. 12 dello Statuto, tra cui:
  - ammissione al Consorzio degli Enti ordinari;
  - Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - Documenti di indirizzo per l’attività del Consorzio;
  - Piano di Attività Annuale, con particolare riferimento agli investimenti del Consorzio e relativa attribuzione delle quote di ammortamento;
  - Rendiconto semestrale presentato dal Consiglio di Amministrazione;
  - importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti;
  - modifiche dello Statuto.

2. Il Tavolo esprime una valutazione istruttoria preventiva sul “*Catalogo e Listino dei servizi del CSI*” di cui all’art. 7, comma 2 dello Statuto, valutando l’incidenza delle variazioni proposte sui servizi erogati agli Enti ed effettuando il confronto con il mercato, anche ai fini di un esame di congruità, ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente; il Tavolo esprime il parere di cui al presente comma entro il 15 settembre, e comunque prima dell’approvazione nel Consiglio di Amministrazione del CSI delle revisioni apportate al Catalogo e Listino. La proposta di Catalogo e Listino, riferito alla nuova annualità, dovrà essere presentata al Tavolo entro il mese di giugno, comprensiva della descrizione dei servizi e di ogni ulteriore informazione necessaria al fine di consentire al Tavolo le dovute valutazioni.
3. Il Tavolo può riunirsi inoltre al fine di:
  - definire congiuntamente gli obiettivi assegnati al Consorzio e monitorarne l’attuazione;
  - esaminare le eventuali criticità in ordine all’andamento del Consorzio e al raggiungimento degli obiettivi riscontrate anche dall’analisi dei verbali del Consiglio di Amministrazione.
4. Su richiesta di almeno un componente, il Tavolo si può esprimere anche su materie non ricomprese nei commi precedenti.
5. I verbali di sintesi del Tavolo sono trasmessi, a cura del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Regione Piemonte, al Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dall’approvazione definitiva, che li trasferisce a tutti i Consorziati.

### **Art. 3 Composizione e durata dell’incarico**

1. Il Tavolo di coordinamento è costituito da sette (7) componenti:
  - a. un componente designato dalla Regione Piemonte;
  - b. un componente designato dalla Regione Piemonte in rappresentanza degli Enti di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) dello Statuto del Consorzio;
  - c. un componente designato dal Comune di Torino, anche in rappresentanza degli Enti strumentali e delle Società dalla stessa controllati ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. b) dello Statuto del Consorzio;
  - d. un componente designato dalla Città Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli Enti strumentali e delle Società dalla stessa controllati ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. b) dello Statuto del Consorzio;
  - e. un componente designato congiuntamente dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, e dalle altre Università Piemontesi;

- f. un componente designato congiuntamente dagli Enti consorziati piemontesi non ricompresi nei punti precedenti;
  - g. un componente designato congiuntamente dagli Enti esterni al territorio piemontese.
2. I componenti del Tavolo di coordinamento dovranno essere designati all'interno degli Enti Consorziati, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, consentendo la possibilità di delega ad un rappresentante qualificato alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
  3. La composizione del Tavolo ha durata di cinque (5) anni e può essere rinnovato. Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio non comporta lo scioglimento del Tavolo.

#### **Art. 4 Funzionamento**

1. Il Tavolo si riunisce in preparazione delle Assemblee previa convocazione a cura della Direzione Giunta Regionale – Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate che predispone l'ordine del giorno e ne coordina l'attività. In tal caso, il Tavolo si riunisce in tempi coerenti con le scadenze di trasmissione della documentazione assembleare previste dall'art. 13, comma 2 dello Statuto.
2. Ogni Ente può chiedere la convocazione del Tavolo per esigenze adeguatamente motivate. In tale caso un Rappresentante dell'Ente richiedente partecipa ai lavori del Tavolo senza diritto di voto.
3. Il Tavolo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Tavolo è presieduto dal Rappresentante della Regione Piemonte di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che ne verifica la regolare costituzione e ne dirige i lavori.
5. Il Tavolo approva a maggioranza dei propri componenti presenti.

#### **Art. 5 Approvazione e modifiche**

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta con la maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, ed è efficace nei confronti di ogni Consorzio dalla sua sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche sono apportate con le medesime formalità di cui al comma precedente.